



**Regolamento per il funzionamento
dell' impianto di videosorveglianza
della sede Municipale**

Allegato subb A) alla delibera di C.C. n 10 del 16.03.2009

In vigore dal 18.04.2009

Art. 1 **Finalità**

1. L'attività di video sorveglianza, presso la sede Municipale, si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali laddove essa mira alla tutela del patrimonio comunale, in particolare come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici ove si svolgono attività di servizi, risultando inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme e misure di protezione degli ingressi.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
3. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla video sorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

Art. 2 **Individuazione e caratteristiche dell'impianto**

1. L'Impianto della Sede Comunale è costituito da n. 7 telecamere fisse (con la possibile aggiunta di un'unità) che inquadrano:
 - a) l'atrio dell'ingresso lato nord e scale al piano rialzato;
 - b) il corridoio lato est del piano rialzato;
 - c) l'ingresso dell'ascensore e l'inizio del corridoio lato ovest del piano rialzato;
 - d) l'atrio e il pianerottolo delle scale del piano primo;
 - e) il corridoio lato est del primo piano;
 - f) il corridoio lato ovest del primo piano;
 - g) il pianerottolo delle scale del secondo piano.
2. La Giunta Comunale potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. L'impianto di registrazione è composta da videoregistratori digitali dotati di hard disk interni.

4. Tali impianti non sono collegati ad un monitor dedicato. L'accesso dalla rete informatica comunale è limitato da apposite credenziali. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati registrati.

Art. 3

Responsabilità dell'impianto

1. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato, tra i Responsabili di settore, nella persona nominata dal Sindaco.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi del locale destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
5. E' facoltà del Responsabile del trattamento individuare, con atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati oggetto di registrazione. In tal caso il Responsabile dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, nonché opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità.

Art. 4

Limite di Utilizzo

1. Le registrazioni vengono conservate per una settimana (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate.
2. Soltanto nel caso in cui nel periodo di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria. In nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
3. L'impianto di video sorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale.
4. L'impianto di video sorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
5. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
6. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 5
Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, con i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - c) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione e nel sito internet del Comune.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.